

PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO

Rif. Legge 107/2015

Che cos'è l'alternanza scuola-lavoro

L'alternanza scuola-lavoro è una metodologia didattica che permette agli studenti che frequentano gli istituti di istruzione superiore di svolgere una parte del proprio percorso formativo presso un'impresa o un ente.

Si tratta di uno strumento pensato per rendere flessibili i percorsi formativi scolastici, capace di combinare lo studio teorico d'aula con forme di apprendimento pratico svolte in un contesto professionale.

L'alternanza scuola-lavoro costituisce una vera e propria combinazione di preparazione scolastica e di esperienze assistite sul posto di lavoro, progettate in collaborazione con il mondo dell'impresa, al fine di rendere gli studenti in grado di acquisire conoscenze, abilità e competenze utili allo sviluppo della loro professionalità.

Presso le imprese gli studenti trascorrono periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.

Il valore formativo dell'alternanza è sottolineato dal fatto che la titolarità è dell'istituzione scolastica o formativa.

Scopo dell'alternanza scuola-lavoro è di motivare e orientare i giovani, diffondendo la cultura del lavoro.

Nello specifico, i percorsi di formazione in alternanza scuola-lavoro sono realizzati con l'obiettivo di:

- attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;
- arricchire la formazione assimilata dagli studenti nei percorsi scolastici e formativi, con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
- favorire l'orientamento dei giovani, per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;
- realizzare un collegamento organico delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro, consentendo la partecipazione attiva di questi soggetti nei processi formativi;
- correlare l'offerta formativa al contesto sociale ed economico del territorio.

Caratteristiche peculiari dell'alternanza scuola-lavoro

L'alternanza scuola-lavoro si basa su una concezione integrata del processo educativo in cui momento formativo e momento applicativo si fondono.

Attraverso l'alternanza scuola-lavoro, dunque, non vi è più separazione tra educazione “formale”, educazione “informale” ed esperienza di lavoro, poiché tutti questi aspetti convivono in un progetto formativo unitario.

L'alternanza scuola-lavoro valorizza l'autonomia scolastica. Spetta, infatti, alla singola unità scolastica realizzare le convenzioni con le imprese e organizzare, insieme con l'impresa prescelta,

un partenariato per la definizione dei fabbisogni formativi del territorio, la co-progettazione curricolare, l'erogazione e la valutazione dell'attività.

A differenza dello stage, l'alternanza non è uno "strumento" formativo, ma si configura piuttosto come una "metodologia" formativa, una vera e propria modalità di apprendere, che non ha carattere occasionale ma, al contrario, viene realizzata in continuità con i programmi didattici ed è progettata e guidata dalle istituzioni scolastiche che ne detengono la piena responsabilità formativa.

In questo senso, le esperienze di stage sono previste nell'ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro, ma con diversi contenuti e modalità di svolgimento nell'ambito del percorso formativo. Mentre, infatti, tradizionalmente lo stage costituisce un'esperienza circoscritta nel tempo, intesa come il completamento di un corso, oppure è inserito nelle pause della didattica, nell'alternanza scuola-lavoro lo stage diventa un elemento costitutivo e caratterizzante della formazione, da suddividere in vari momenti nel corso del progetto: la struttura dell'alternanza, infatti, presuppone la possibilità di passare in modo intermittente e reiterato dai periodi di scuola a quelli di lavoro.

Inoltre, la metodologia dell'alternanza può prevedere, accanto allo strumento dello stage, il ricorso ad altri strumenti di formazione basati sulla didattica attiva (il cosiddetto learning by doing, cioè la pratica dell'"imparare facendo") per l'acquisizione di competenze strategiche.

L'alternanza scuola-lavoro rappresenta l'espressione più compiuta dell'integrazione tra istituzioni scolastiche e mondo produttivo, poiché richiede una condivisione totale sia degli obiettivi da raggiungere (le competenze da sviluppare nei giovani), sia del progetto formativo vero e proprio.

Si tratta di un investimento complesso (in termini di sensibilità, impegno e risorse umane e organizzative dedicate) che risulta proficuo in un'ottica di medio-lungo periodo.

Le imprese diventano un punto di riferimento culturale e formativo per la scuola: attraverso l'alternanza, infatti, assumono un ruolo attivo nell'aggiornare la scuola sui profili professionali e sulle competenze richieste nel mondo del lavoro.

In sostanza, le imprese che partecipano a percorsi di alternanza scuola-lavoro, hanno l'opportunità di:

- contribuire ad avvicinare il mondo della scuola alla realtà economico-produttiva e ai fabbisogni di professionalità e competenze espressi dal mercato del lavoro del territorio;
- valorizzare la propria capacità formativa, investendo nella qualificazione dei giovani e stabilendo una vera e propria "alleanza educativa" con la scuola;
- migliorare le relazioni con il territorio circostante, acquisendo visibilità e ritorno di immagine per l'iniziativa a cui ha collaborato;
- accrescere la propria consapevolezza in termini di responsabilità sociale d'impresa, valutando le ricadute del proprio comportamento nei rapporti con i propri stakeholders (personale, comunità locale, clienti, istituzioni ecc.).

La normativa di riferimento sull'alternanza scuola-lavoro

L'alternanza scuola-lavoro è stata introdotta come modalità di realizzazione dei percorsi del secondo ciclo e non come sistema a sé stante (art.4 della legge delega n.53/03).

Successivamente, con il decreto legislativo del 15 aprile 2005 n.77, viene disciplinata l'alternanza scuola-lavoro quale metodologia didattica del sistema di istruzione per consentire agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età di realizzare gli studi del secondo ciclo anche alternando periodi di studio e di lavoro.

Ulteriori riferimenti normativi sono il D.M. 234 del 26 giugno 2000 e il D.M. 47 del 13 giugno 2006 che prevede la "flessibilità organizzativa, didattica e di autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, secondo quanto previsto dal piano dell'offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica", utilizzando nell'ambito del monte ore curricolare la flessibilità, prevista fino al massimo del 20%.

È da considerare, inoltre, la Legge 107/2015 che eleva le quote orarie destinate all'alternanza, anche in periodi di sospensione didattica, a 400 ore nel triennio conclusivo del percorso scolastico

Corso IDA:

Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (GU Serie Generale n.112 del 16-05-2017 - Suppl. Ordinario n. 23) la cui entrata in vigore è prevista per il 31/05/2017, prevede all'art. 12 comma 2: *“In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del percorso dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015 n. 107”*.

Ai sensi dell'Art. 13, comma 2, lettera c), requisito di ammissione all'esame è anche lo *“svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo”*

A partire dall'anno scolastico 2017/2018 l'Istituto prevede dunque anche per i corsi IDA, un periodo di alternanza da svolgersi nel secondo periodo didattico per un minimo di tre settimane anche non consecutive, mantenendo l'obbligo di frequenza delle lezioni, a carico degli studenti non lavoratori.